

**Programma degli interventi per l'accesso al credito delle micro e piccole  
imprese commerciali – Edizione 2015**

**(L.R. 28/99 e s.m.i. art. 18 comma 1 lett. b) - L.R.1/09 e s.m.i. artt. 7 e 10)**

**approvato con DGR n. 46-2656 del 21/12/2015**

## 1. FINALITA' E RISORSE

Obiettivo del Programma degli Interventi (nel seguito "Programma") è quello di sostenere investimenti mirati allo sviluppo ed alla qualificazione delle micro e piccole imprese commerciali.

La dotazione finanziaria è pari alle disponibilità residue rispetto alla dotazione del precedente Programma, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 59-13243 dell'08/02/2010. Tale importo è incrementato dai rientri dei finanziamenti concessi ed erogati a valere sulla precedente versione della misura stessa.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

### 2.1 Norma che istituisce l'aiuto

Il Programma è finanziato nell'ambito della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

Riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell'allegato 4 al Programma.

### 2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di stato

Le agevolazioni previste dal Programma sono concesse ai sensi del seguente regolamento:

- **REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013 (di seguito "*Regolamento de minimis*").

## 3. CONTENUTI

### 3.1 Beneficiari

Possono richiedere l'agevolazione le micro e piccole<sup>1</sup> imprese commerciali, operanti nei seguenti settori:

- Commercio al dettaglio<sup>2</sup>;
- Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande<sup>3</sup>;
- Rivendita di giornali e riviste<sup>4</sup>
- Agenti e rappresentanti di commercio<sup>5</sup>

che possiedano al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- a) siano iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- b) la sede destinataria dell'investimento sia attiva e operativa sul territorio piemontese;  
In deroga alla regola generale di cui alla lettera b), la sede dell'investimento può essere attivata (resa operativa) a conclusione dell'intervento, nel caso in cui l'investimento sia finalizzato ad implementare una nuova attività dell'impresa beneficiaria ovvero in caso di impresa neocostituita e ancora inattiva. Tale attivazione deve essere dimostrata al più tardi in occasione della rendicontazione finale dell'investimento<sup>6</sup>.
- c) abbiano un codice primario ATECO 2007 tra quelli ammissibili riportati in allegato 1.

<sup>1</sup> Per la definizione di "micro impresa" e di "piccola impresa" così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18/04/2005 si veda l'allegato 2

<sup>2</sup> Per la definizione di "Commercio al dettaglio" si veda l'allegato 2

<sup>3</sup> Per la definizione di "Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" si veda l'allegato 2

<sup>4</sup> Così come disciplinata dal D.P.R. 24 aprile 2001 n. 170

<sup>5</sup> Così come definiti dalla Legge 3 maggio 1985, n. 204 "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio"

<sup>6</sup> La verifica, a cura di Finpiemonte, verrà effettuata attraverso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio

In deroga alla regola generale di cui alla lettera c), nel caso in cui il beneficiario abbia il codice primario ATECO tra quelli non ammissibili riportati in allegato 1 ma abbia un codice secondario tra quelli ammissibili riportati in allegato 1, la domanda potrà comunque essere presentata, e in caso di istruttoria positiva i benefici verranno applicati al 50%<sup>7</sup>.

- d) non ricadano tra le ulteriori esclusioni previste in allegato 1;
- e) non siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura richiesta dai loro creditori<sup>8</sup>.

Sono altresì ammesse le imprese artigiane, registrate nell'apposita sezione del Registro imprese, la cui sede destinataria dell'investimento sia un'unità locale destinata esclusivamente al commercio al minuto e/o alla somministrazione di alimenti e bevande.

### 3.2 Interventi ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti di importo minimo pari a **€ 20.000** e che rientrino in una delle seguenti tipologie:

- a) Innovazione gestionale e tecnologica;
- b) Introduzione di un sistema di qualità certificabile;
- c) Formazione ed aggiornamento professionale;
- d) Costituzione di nuove imprese<sup>9</sup> o apertura di nuovi punti vendita<sup>10</sup>;
- e) Rinnovo di attrezzature e impianti e/o realizzazione di opere murarie in genere;

#### 3.2.1 **Maggiorazioni**

E' prevista una maggiorazione dell'intensità dell'agevolazione (si veda il paragrafo 3.4) quando si verifichi una delle seguenti condizioni aggiuntive:

- a) Incremento occupazionale<sup>11</sup>;
- b) Costituzione di nuove imprese<sup>12</sup> da parte di donne e/o di giovani fino ai 35 anni compiuti;
- c) Localizzazione della sede interessata all'investimento in uno dei "Comuni Minori"<sup>13</sup>;
- d) Partecipazione al Programma da parte di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che ottengono il Marchio di qualità regionale;
- e) Abbattimento delle barriere architettoniche e/o adeguamento dei servizi igienici ai portatori di *handicap*, per una spesa ammessa non inferiore al 10% dell'intero progetto d'investimento ammesso;
- f) Realizzazione di interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica negli edifici, realizzati sull'involucro edilizio o sugli impianti<sup>14</sup> a servizio degli edifici stessi. Tali interventi devono conseguire il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente in materia energetica;
- g) il beneficiario risulti in possesso del rating di legalità attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)<sup>15</sup>.

<sup>7</sup> Ad esempio: se le spese ammesse dal Gruppo Tecnico di valutazione ammontano a 40.000,00 euro, per la definizione della ripartizione fondi regionali-fondi bancari, Finpiemonte considererà un importo ammesso di 20.000,00 euro. Il beneficiario dovrà comunque rendicontare a Finpiemonte l'intero importo ammesso dal Gruppo Tecnico (40.000,00 euro).

<sup>8</sup> Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

<sup>9</sup> Per la definizione di "nuove imprese" si veda l'allegato 2.

<sup>10</sup> Incluso l'acquisto di aziende soggette a procedure fallimentari.

<sup>11</sup> L'incremento occupazionale può riguardare soci prestatori d'opera, dipendenti, coadiuvanti a tempo indeterminato. L'impegno a procedere all'inserimento deve essere dichiarato all'atto di presentazione della domanda e convalidato da idonea documentazione al termine del programma di investimenti. In caso di assunzione a tempo determinato, il legale rappresentante dovrà dichiarare che al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato esso si trasformerà in assunzione a tempo indeterminato. L'incremento deve essere mantenuto per almeno 12 mesi a partire dalla data di rendicontazione dell'investimento.

<sup>12</sup> Per la definizione di "nuove imprese" si veda l'allegato 2.

<sup>13</sup> Come identificati dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i. si veda allegato 5

<sup>14</sup> Per "impianti" si intendono gli impianti tecnologici destinati alla climatizzazione degli ambienti, all'illuminazione interna ed alla preparazione di acqua calda per usi igienici sanitari.

### 3.3 Costi ammissibili

Sono ammessi a beneficiare dell'agevolazione i seguenti costi (al netto di IVA):

- I. Apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi<sup>16</sup>;
- II. Creazione o aggiornamento di siti web, entro il limite massimo di € 2.500,00;
- III. Consulenza per l'adozione di sistema di qualità certificabile<sup>17</sup>;
- IV. Consulenza per la formazione e l'aggiornamento professionale,<sup>18</sup> sia dei dipendenti sia dell'imprenditore;
- V. Spese finalizzate alla costituzione di "nuova impresa" e relativa assistenza tecnica (per un importo non superiore al 35% dell'investimento complessivo ammissibile);
- VI. Macchinari, attrezzature, impianti e arredi;
- VII. Acquisto di automezzi per trasporto di cose<sup>19</sup>;
- VIII. Opere edili e impianti generici;
- IX. Opere edili e impianti per abbattimento barriere architettoniche e/o adeguamento dei servizi igienici ai portatori di handicap;
- X. Riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza;
- XI. Acquisto immobili strumentali, compresi i magazzini (al max il 50% del valore degli immobili, ad eccezione dell'acquisto effettuato da parte di imprenditori commerciali che siano già conduttori dell'immobile stesso, per i quali è prevista la finanziabilità dell'intero importo);
- XII. Acquisto di scorte<sup>20</sup> (al max 20% dell'investimento complessivo)
- XIII. Commissioni di garanzia, per un limite massimo di € 1.500,00.

Tutti i costi sono ammissibili se:

- sostenuti nel periodo compreso tra la data di presentazione telematica della domanda e quella di fine progetto. Sono altresì considerati ammissibili i **costi sostenuti entro i 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda telematica, nel limite massimo del 50% dell'investimento complessivo**;
- sono opportunamente documentati da preventivi e/o fatture, che devono chiaramente riferirsi alla sede destinataria dell'intervento indicata in domanda;
- i beni acquistati sono di nuova fabbricazione. Tale limitazione è riferita in modo particolare alle voci di costo I, VI e non si applica nel caso di beni collegati alla creazione di una nuova impresa in seguito a cessione aziendale o in seguito ad acquisto da procedura fallimentare nel limite massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile. Per quanto riguarda la voce di costo VII i beni devono essere di nuova immatricolazione

Sono esclusi i costi per:

- I beni usati, ad eccezione di quanto sopra indicato
- i beni in leasing;
- l'utilizzo di marchio in franchising;
- i campionari e i beni destinati all'esposizione;

Nel caso di prestazioni affidate a imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto beneficiario, verrà valutata l'eventuale esistenza di elementi di collusione che, se presenti, comporteranno l'esclusione dall'ammissibilità di tali prestazioni.

---

<sup>15</sup> Il rating di legalità è previsto dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 5 ter. La richiesta di tale premialità presuppone l'iscrizione del beneficiario nell'elenco di cui all'art. 8 del regolamento dell'Autorità e lo obbliga a comunicare a Finpiemonte l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei propri confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.

<sup>16</sup> Hardware e software.

<sup>17</sup> Il sistema di qualità dovrà essere implementato e ottenuto entro i termini previsti per la rendicontazione dell'investimento.

<sup>18</sup> Sono esclusi i costi di formazione obbligatoria prevista per legge; la formazione deve essere fornita da soggetti esterni, accreditati presso la Regione Piemonte.

<sup>19</sup> Compresi gli autonegozi

<sup>20</sup> L'acquisto di scorte deve risultare congruo rispetto ai volumi d'affari di fatturato dell'attività.

Non sarà ritenuta finanziabile l'acquisizione di prestazioni che il beneficiario potrebbe realizzare in proprio (cosiddetti "lavori in economia"), in quanto dotato delle competenze tecniche ed organizzative necessarie.

### **3.3.1 – Costi ammissibili per "Agenti e rappresentanti di commercio"**

Ferme restando le indicazioni generali contenute nel paragrafo 3.3, i costi ammissibili per le imprese appartenenti al settore "Agenti e rappresentanti di commercio" sono i seguenti:

- I. Apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;
- II. Creazione o aggiornamento di siti web, entro il limite massimo di € 2.500,00;
- IV. Consulenza per la formazione e l'aggiornamento professionale, sia dei dipendenti sia dell'imprenditore;
- VI. Macchinari, attrezzature, impianti e arredi (per unità locali operative dichiarate al Registro Imprese quale ufficio);
- VII. Acquisto di automezzi per trasporto di cose<sup>21</sup>, fino ad un importo massimo di € 50.000,00 IVA esclusa;
- X. Riqualficazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza;
- XIII. Commissioni di garanzia, per un limite massimo di € 1.500,00.

### **3.4 Tipologia ed entità delle agevolazioni**

L'agevolazione consiste in un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

- 60% fondi regionali, a tasso zero, con un limite massimo di € 150.000,00 (€ 75.000,00 per le "nuove imprese"<sup>22</sup>);
- 40% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte

Nel caso in cui l'intervento benefici della maggiorazione prevista al punto 3.2.1, il finanziamento sarà invece così strutturato:

- 70% fondi regionali, a tasso zero, con un limite massimo di € 150.000,00 (€ 75.000,00 per le "nuove imprese");
- 30% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte.

Il finanziamento viene restituito in rate trimestrali con un piano di ammortamento a 60 mesi (comprensivi di eventuali 6 mesi di pre-ammortamento). Nel caso di finanziamenti di importo complessivo uguale o superiore a € 75.000,00 è facoltà dell'impresa optare per un piano di ammortamento di 72 mesi (comprensivi di eventuali 6 mesi di preammortamento).

All'agevolazione si applica il limite in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)<sup>23</sup> previsto dal Regolamento "de minimis": l'ESL generato dal finanziamento è concesso nel limite dell'importo di € 200.000,00, comprensivo degli altri aiuti "de minimis" ricevuti dall'impresa nell'esercizio finanziario in cui avviene detta concessione e nei precedenti due esercizi finanziari.

### **3.5 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche**

Le agevolazioni di cui al presente Programma non sono cumulabili con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea per le medesime iniziative, ad eccezione degli incentivi fiscali e del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

---

<sup>21</sup> Per questo settore è ammissibile anche l'acquisto di un automezzo per trasporto di persone

<sup>22</sup> Per la definizione di "nuova impresa" si veda l'allegato 2

<sup>23</sup> Per la definizione di ESL si veda l'allegato 2

## 4. PROCEDURE

### 4.1 Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate via Internet, compilando il modulo telematico reperibile sul sito [www.finpiemonte.info](http://www.finpiemonte.info).

Entro **5 giorni lavorativi** dall'invio telematico della domanda il *file* di testo della stessa, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on line, deve essere trasmesso a Finpiemonte S.p.A. (nel seguito "Finpiemonte"), insieme agli allegati obbligatori, secondo una delle seguenti modalità:

- a. via PEC all'indirizzo [finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it](mailto:finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it), previa apposizione della firma digitale<sup>24</sup> del legale rappresentante sul modulo di domanda;
- b. via PEC all'indirizzo [finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it](mailto:finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it), previa stampa, firma autografa del legale rappresentante e scansione;
- c. via posta cartacea tramite raccomandata A/R o corriere espresso indirizzata a Finpiemonte S.p.A, Galleria San Federico, 54, 10121 Torino, previa stampa e firma autografa del legale rappresentante.

Non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati.

Le domande sono soggette ad imposta di bollo<sup>25</sup>.

#### **Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda:**

- a) **LETTERA ATTESTANTE L'AVVENUTA DELIBERA BANCARIA** redatta dalla banca convenzionata con Finpiemonte, sulla base del modello disponibile sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it). Tale documento deve altresì attestare la presenza della delibera del Confidi, come meglio specificato al successivo paragrafo 4.2

Per ottenere tale lettera, il beneficiario deve presentare alla banca un documento riassuntivo del progetto, sulla base dello schema pubblicato sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it). La lettera viene consegnata al beneficiario o suo delegato e non deve essere inviata a Finpiemonte dalla banca;

- b) **COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ** del legale rappresentante del soggetto richiedente, firmatario del modulo di domanda;
- c) **RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA** dell'intervento. Uno schema della relazione è disponibile sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it) nella pagina dedicata all'agevolazione;
- d) **"DICHIARAZIONE DE MINIMIS"**, uno schema della dichiarazione è disponibile sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it) nella sezione "modulistica"
- e) **ATTESTAZIONE DI AVVENUTA IDENTIFICAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**, il modulo è disponibile sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it) nella sezione "Modulistica"
- f) **PREVENTIVI<sup>26</sup> E/O FATTURE** attestanti il 100% del valore dell'investimento.

In caso di richiesta della maggiorazione di cui al punto 3.2.1.f), alla domanda devono essere allegati anche:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorio relativa all'incremento di efficienza energetica, a firma del beneficiario. Una traccia della dichiarazione è disponibile sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it) nella pagina dedicata all'agevolazione;

<sup>24</sup> Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito [https://www.postacertificata.gov.it/guida\\_utente/servizi/servizi\\_avanzati/firma-digitale.dot](https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot)

<sup>25</sup> La marca da bollo, prevista dal ex D.M. 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento

<sup>26</sup> Anche per le commissioni di garanzia è necessario allegare il preventivo.

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorio a firma del tecnico abilitato che attesti che l'intervento descritto in domanda e nella relazione tecnico economica, è conforme e rispetta i requisiti previsti dal Programma e dalla legislazione vigente in materia energetica. Una traccia della dichiarazione è disponibile sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it) nella pagina dedicata all'agevolazione.

L'assenza di tali documenti in fase di presentazione della domanda di finanziamento non sarà causa di reiezione della stessa, ma porterà il mancato riconoscimento dell'eventuale "maggiorazione energetica".

#### **4.1.1 – Presentazione di più domande**

Un'impresa già beneficiaria di agevolazione sul presente Programma può inoltrare una nuova richiesta di finanziamento se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- L'investimento proposto nella nuova domanda non coincida, nemmeno parzialmente, con quello già finanziato; le spese ammissibili siano relative esclusivamente al nuovo investimento e non siano già state rendicontate sull'investimento presentato in precedenza;
- L'investimento finanziato con la precedente domanda sia stato realizzato e sia già stata approvata, da parte di Finpiemonte, la rendicontazione delle spese effettuate.

Nel caso di investimenti che interessano più unità locali, è possibile presentare un'unica domanda di finanziamento che ricomprenda tutte le iniziative, specificando nella relazione e nel modulo di domanda i dettagli dei singoli interventi.

#### **4.2 Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito**

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico.

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti verifiche:

- RICEVIBILITÀ:** possesso da parte della domanda dei requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti, completezza dei documenti)
- AMMISSIBILITÀ:** possesso da parte dell'impresa richiedente dei requisiti soggettivi richiesti (in particolare quelli del paragrafo 3.1) e compatibilità dell'investimento con le prescrizioni del Programma (durata, localizzazione, rispetto dei limiti sulle intensità di aiuto, ecc.)
- TECNICA E DI MERITO:** idoneità tecnica del soggetto proponente, congruità e pertinenza dei costi presentati, qualità tecnica del progetto/investimento e sua corrispondenza alle prescrizioni del Programma.

Finpiemonte conduce l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità. In caso di esito positivo, viene effettuata l'istruttoria tecnica e di merito, condotta dal "Gruppo Tecnico di Valutazione"<sup>27</sup>, che esprime un parere vincolante.

L'istruttoria del merito di credito finalizzata ad accertare la capacità di rimborso del finanziamento da parte del beneficiario è svolta dalla banca convenzionata scelta dal beneficiario. La disponibilità della banca a cofinanziare l'intervento è condizione per la presentazione della domanda.

**La positiva deliberazione bancaria è subordinata al rilascio di garanzia, da parte di un Consorzio o Cooperativa di Garanzia Fidi (Confidi), nella misura di almeno il 50% del finanziamento complessivo.** La delibera del Confidi dovrà essere approntata su appositi moduli predisposti da Finpiemonte e dovrà essere trasmessa esclusivamente all'istituto di credito<sup>28</sup> scelto dal beneficiario per la deliberazione bancaria.

Concluse positivamente le fasi istruttorie sopra indicate, Finpiemonte:

---

<sup>27</sup> Il Gruppo Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 10 comma 4 lettera f) della L.R. 1/09 e istituito con determinazione del Direttore regionale della Direzione competente, è composto da:

- un dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio che lo presiede, designato dal Direttore regionale competente
- un esperto nominato da Finpiemonte s.p.a.
- tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, il cui voto vale globalmente "uno".

Per il regolare funzionamento del Gruppo, gli Enti interessati provvedono, contestualmente alla designazione dei componenti effettivi, anche a quella dei membri supplenti. Il Gruppo delibera a maggioranza dei componenti. Le funzioni di segreteria del Gruppo e le spese di funzionamento sono assicurate da Finpiemonte s.p.a.

<sup>28</sup> Di conseguenza, la delibera del Confidi NON dovrà essere trasmessa a Finpiemonte.

- A) accerta che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate) e, eventualmente, comunica le tempistiche di restituzione delle stesse;
- B) accerta che non siano intervenute modifiche<sup>29</sup> rispetto a quanto indicato nella dichiarazione “de minimis” trasmessa dal beneficiario in sede di presentazione della domanda

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti A) e B), Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell’agevolazione.

### 4.3 Come viene erogata l’agevolazione

Finpiemonte invia alla banca l’autorizzazione all’erogazione contestualmente all’emanazione del provvedimento di concessione. Il finanziamento viene erogato in un’unica soluzione, tramite la banca convenzionata scelta dal beneficiario.

### 4.4 Come concludere il progetto e come rendicontare le spese

L’intervento deve essere ultimato entro **12 mesi** dalla data di erogazione del finanziamento. Il rendiconto finale delle spese sostenute dovrà essere presentato secondo le modalità previste sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it) nella sezione “rendicontazione” entro 90 gg dalla data di ultimazione del programma (corrispondente alla data di emissione dell’ultima fattura ammissibile).

Alla data di presentazione del rendiconto finale tutte le fatture devono risultare quietanzate tramite sistemi di pagamento tracciabili.

Si precisa che non sono ammessi i pagamenti in contanti e le compensazioni debiti/crediti.

### 4.5 Proroghe, variazioni di progetto e subentri

Le imprese possono posticipare la conclusione del progetto oltre i 12 mesi previsti o apportare variazioni (tecniche, economiche, relative alla titolarità dell’intervento ecc.) al progetto finanziato a condizione di aver chiesto e ottenuto la preventiva approvazione di Finpiemonte<sup>30</sup> e comunque a condizione che l’intervento rimanga compatibile con le finalità e le disposizioni del Programma. La richiesta di proroga o variazione progettuale deve pervenire **entro 30 giorni antecedenti alla data di conclusione** dell’intervento e, per quanto riguarda la proroga, in ogni caso non potrà essere superiore ad ulteriori 12 mesi. Potranno essere eccezionalmente valutate richieste superiori nei soli casi di gravi ritardi derivanti da procedimenti in capo alla Pubblica Amministrazione o di catastrofi naturali.

Nel caso in cui al beneficiario subentri altro soggetto, anche come risultato di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda, o affitto d’azienda il subentrante potrà continuare ad usufruire delle agevolazioni in essere purché in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, previa formale approvazione da parte di Finpiemonte<sup>31</sup> nonché da parte dell’Istituto di credito cofinanziatore attestante l’accoglimento del trasferimento del finanziamento ed accollo di tutti gli obblighi di cui al paragrafo 6 previsti dal Programma da parte dell’impresa subentrante.

Eventuali richieste di variazione dell’istituto di credito dovranno essere inoltrate a Finpiemonte prima del rilascio dell’autorizzazione all’erogazione previsto al par. 4.3. In caso contrario la richiesta di agevolazione verrà archiviata.

---

<sup>29</sup> Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente a Finpiemonte eventuali variazioni intervenute nella dichiarazione “de minimis” dopo la presentazione della domanda e prima della concessione dell’agevolazione.

<sup>30</sup> Eventualmente supportata dal Gruppo Tecnico di Valutazione.

<sup>31</sup> Eventualmente supportata dal Gruppo Tecnico di Valutazione.

#### 4.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione dell'agevolazione, e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

<b>Attività</b>	<b>Soggetto che ha in carico l'attività</b>	<b>Scadenza</b>
Invio conferma della domanda (cartaceo o PEC)	Beneficiario	Entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico
Istruttoria di ricevibilità e ammissibilità	Finpiemonte	Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda
Istruttoria di merito e comunicazione dell'esito	Finpiemonte	Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Beneficiario	Entro 30 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Erogazione del finanziamento	Banca	Entro 60 giorni dall'autorizzazione di Finpiemonte
Conclusione dell'intervento	Beneficiario	Entro 12 mesi dalla data di erogazione (salvo proroghe autorizzate)
Opposizione al rigetto della domanda	Beneficiario	Entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro 90 giorni dalla conclusione dell'intervento
Esame rendicontazione parziale/finale delle spese	Finpiemonte	Entro 90 giorni dalla ricezione del rendiconto
Opposizione all'avvio del procedimento di revoca dell'agevolazione	Beneficiario	Entro 20 giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento di revoca

## 5. ISPEZIONI E CONTROLLI

Oltre al controllo delle rendicontazioni, Finpiemonte, su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, potrà effettuare controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal Programma e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

## 6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

### 6.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per le imprese beneficiarie l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Programma e in particolare a:

- a) realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- b) concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Programma;
- c) presentare la documentazione ai fini dei controlli ritenuti opportuni da Finpiemonte;
- d) destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie all'agevolazione esclusivamente agli obiettivi previsti dal Programma;
- e) effettuare una corretta manutenzione dei beni oggetto di agevolazione, assicurandone le migliori condizioni di esercizio durante tutta la vita utile;
- f) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 3 anni successivi alla conclusione dell'investimento (data ultima fattura ammissibile), fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti;
- g) mantenere la sede destinataria dell'investimento nei 3 anni successivi alla conclusione dell'investimento salvo dichiarazione di atto notorio attestante il trasferimento di tutti i beni oggetto dell'agevolazione in una nuova sede operativa attiva sul territorio piemontese;
- h) fornire le informazioni necessarie per consentire controlli e ispezioni da parte di Finpiemonte o degli uffici regionali preposti.

### 6.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione potrà essere revocata totalmente nei seguenti casi:

- a) Perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al par. 3.1 prima di 3 anni dalla conclusione dell'investimento (data ultima fattura ammissibile);
- b) L'impresa venga assoggettata a procedure concorsuali quali scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo prima di 3 anni dalla conclusione dell'investimento (data ultima fattura ammissibile);
- c) L'impresa cessi l'attività e/o venga cancellata dal registro dell'impresе prima di 3 anni dalla conclusione dell'investimento (data ultima fattura ammissibile);
- d) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al par. 6.1;
- e) nel caso il beneficiario abbia fornito dati, notizie o dichiarazioni inesatte, false e mendaci;
- f) nel caso di revoca del finanziamento da parte della banca;
- g) nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore a € 20.000,00;

In caso di **revoca totale dell'agevolazione**, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione:

- dell'intero ammontare del debito residuo;
- dell'importo corrispondente all'agevolazione<sup>32</sup> di cui ha beneficiato indebitamente (dal momento dell'erogazione a quello della revoca).

Al di fuori dei casi di revoca totale il finanziamento è revocato solo in parte qualora:

- a) l'impresa perda il diritto alla "priorità";
- b) la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili in misura superiore al 5% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a € 3.000,00;
- c) la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a € 3.000,00.

In caso di **revoca parziale dell'agevolazione**, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione:

- quota di finanziamento erogata con fondi regionali e percepita indebitamente;
- dell'importo corrispondente all'agevolazione<sup>33</sup> di cui ha beneficiato indebitamente (dal momento dell'erogazione a quello della revoca).

Per le restituzioni di cui sopra, in conseguenza della revoca, i relativi crediti godono del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/98.

### **6.3 Rinuncia all'agevolazione**

La quota di finanziamento regionale è estinguibile anticipatamente senza alcuna maggiorazione previa autorizzazione di Finpiemonte, nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente Programma ed in assenza di qualsivoglia causa di revoca.

Pertanto, nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it](mailto:finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it).

## **7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Finpiemonte tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del Programma e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al Programma e per tutte le conseguenti attività.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore di Finpiemonte.

Se Finpiemonte dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge. Per tali finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

## **8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

---

<sup>32</sup> Quando il beneficiario è soggetto a revoca non ha più titolo a godere dei benefici previsti dal Programma. Nel caso specifico, il beneficio previsto (la cosiddetta "agevolazione") sono gli interessi non pagati sulla quota percepita a tasso zero. Il tasso di interesse da applicare in caso di recupero è pari al Tasso di Riferimento UE vigente alla data valuta dell'erogazione.

<sup>33</sup> Quando il beneficiario è soggetto a revoca non ha più titolo a godere dei benefici previsti dal Programma. Nel caso specifico, il beneficio previsto (la cosiddetta "agevolazione") sono gli interessi non pagati sulla quota percepita a tasso zero. Il tasso di interesse da applicare in caso di recupero è pari al Tasso di Riferimento UE vigente alla data valuta dell'erogazione.

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è:

- per la Regione Piemonte il responsabile pro tempore della Direzione Competitività del Sistema regionale
- per Finpiemonte il responsabile pro tempore dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari (procedimento di concessione) e dell'Area Controlli (procedimento di controllo e procedimento di revoca)

## **9. INFORMAZIONI E CONTATTI**

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Programma e le modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web [www.finpiemonte.it/urp](http://www.finpiemonte.it/urp) oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

## Allegato 1 –ATTIVITA' ECONOMICHE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

### I. ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ATECO 2007

[l'elenco è stato definito sulla base delle limitazioni previste dal presente programma degli interventi per i Settori di attività delle micro e piccole imprese commerciali (cfr. par. 3.1) e la compatibilità con il Reg. "de minimis" (cfr. par. 2.2)]

Sezione Classificazione ATECO	Codici ammessi (leggere attentamente le note a piè di pagina per limitazioni e/o esclusioni)	Codici esclusi
<b>G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</b>  <u>Attività ammesse con limitazione</u> (Attività di trasformazione e commercializzazione <sup>34</sup> di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE).  Sono inammissibili gli aiuti quando: <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;</li> <li>• Gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari</li> </ul>	45.1 <sup>35</sup> 45.3 <sup>36</sup> 45.4 <sup>37</sup>	45.2
	46.1 <sup>38</sup>	46.2 46.3 46.4 46.5 46.6 46.7 46.9
<b>NB:</b> Nel caso di codici contenenti sia il "commercio al dettaglio" sia il "commercio all'ingrosso", i benefici potranno essere applicati al 50% (seguendo il principio esposto al par. 3.1 lettera c) del Programma), in quanto considerata "attività mista"		
<b>NB:</b> Gli intermediari, i mediatori ed i procacciatori non sono ammissibili. Sono ammissibili esclusivamente gli agenti e rappresentanti di commercio		

<sup>34</sup> **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

**Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo:** la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi come una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

**Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita:** la pulitura, il taglio, la cernita, l'essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macellazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

<sup>35</sup> Fermo restando quanto specificato per intermediari, mediatori e procacciatori, da tenere presente inoltre che, per i codici 45.11.01 e 45.19.01, visto che è possibile evidenziare attività mista (sia "commercio al dettaglio" sia "commercio all'ingrosso"), i benefici potranno essere applicati al 50%

<sup>36</sup> Fermo restando quanto specificato per intermediari, mediatori e procacciatori, sono inoltre esclusi i codici 45.31.0 e 45.31.01.

<sup>37</sup> Fermo restando quanto specificato per intermediari, mediatori e procacciatori, sono inoltre esclusi i codici 45.40.3, 45.40.30. Per i codici 45.40.1 e 45.40.2 (e relativi sottocodici), visto che è possibile evidenziare attività mista (sia "commercio al dettaglio" sia "commercio all'ingrosso"), i benefici potranno essere applicati al 50%.

<sup>38</sup> Fermo restando quanto specificato per intermediari, mediatori e procacciatori, è inoltre escluso il codice, 46.19.04.

	47.1	47.3
	47.2 <sup>39</sup>	47.9
	47.4	
	47.5	
	47.6	
	47.7	
	47.8	
<b>I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</b>		55
	56.1 <sup>40</sup>	
	56.2 e 56.3	

## II. ATTIVITÀ ESCLUSE DAL REGOLAMENTO (UE) 1407/2013:

Oltre alle esclusioni e le limitazioni già riportate all'interno dell'elenco delle attività economiche, sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di esportazione

## III. ALTRE ATTIVITÀ DI COMMERCIO ESCLUSE

### a. Forme Speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h del Decreto legislativo 31/3/1998 n. 114

Per forme speciali di vendita al dettaglio [s'intende]:

- 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
- 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
- 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
- 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.

### b. Attività di commercio di cui all'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114.

[il presente decreto non si applica]

- a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;

<sup>39</sup> Sono esclusi i codici 47.23 e 47.26 ed i relativi sottocodici.

<sup>40</sup> Sono esclusi i codici 56.10.2, 56.10.20, 56.10.41, 56.10.5, 56.10.50

- c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622. E successive modificazioni;
- d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
- e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 130 3, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
- f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1958, n.443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- g) ai pescatori, e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività, e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti ad essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
- h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- i) alla vendita dei beni di fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
- a) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- b) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

#### **IV. ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE ESCLUSE:**

##### **a. Somministrazione di alimenti e bevande di cui all' art. 2 comma 2 lett. b) della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i.**

Somministrazione di alimenti e bevande svolta in esercizi non aperti al pubblico.

##### **b. Somministrazione di cui all'art. 2 comma 3 lett. a), b), c), e) della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i.**

Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali le attività:

- a) di somministrazione effettuata negli agriturismi, disciplinata dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo), fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 6;
- b) somministrazione effettuata nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, disciplinata dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo);

- c) somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere, disciplinata dalla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere; [...]);
- e) di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

**c. Somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 3 della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i.**

Art. 3 Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli.

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 6, in materia di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).

2. I rinvii effettuati dal d.p.r. 235/2001 alle disposizioni della legge 25 agosto 1991 n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

## Allegato 2 – DEFINIZIONI

1. **COMMERCIO AL DETTAGLIO:** (rif. Normativo: art. 4 comma 1 lettera b e art. 27 comma 1 lettera a del Decreto legislativo 31/03/1998 n. 114)

*Art. 4 comma 1 lettera b):* Ai fini del presente decreto si intendono per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

*Art. 27 comma 1 lettera a):* Ai fini del presente titolo si intendono: a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

2. **SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE:** (rif. Normativo: L.R. 29/12/2006 n. 38 e s.m.i. art. 2 commi 1 e 2 lettera a) e lettera d)

*Art. 2 comma 1:* Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

*Art. 2 comma 2 lettera a):* La presente legge si applica altresì alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

*Art. 2 comma 2 lettera d):* La presente legge si applica altresì alle attività di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, disciplinata dalla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo, ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e dalle disposizioni regionali di attuazione;

3. **MICRO e PICCOLE IMPRESE:** definizione di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 (GU 12/10/2005 n. 238 – Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), (estratto):

### **Art. 1.**

1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

### **Art. 2.**

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) e' costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

- a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
- c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

- a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
- b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

### **Art. 3.**

1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima.

Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da

prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

7. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

9. L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.”

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea (in cui si parla anche di Micro e Piccole imprese) può essere consultata a questo indirizzo: [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme\\_definition/sme\\_user\\_guide\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf)

4. **ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo):** equivalente teorico in termini di sovvenzione di un'agevolazione effettivamente erogata sotto un'altra forma (finanziamento agevolato, garanzia gratuita, ecc.)

Il meccanismo dell'ESL consiste quindi nel ricondurre a una sovvenzione diretta (cioè un contributo a fondo perduto) tutte le altre forme di agevolazione al fine di ricavare l'entità effettiva dell'aiuto e renderli confrontabili.

Nel caso di un finanziamento agevolato, per esempio, l'ESL corrisponde al risparmio di interessi che il prestito agevolato assicura rispetto ad un finanziamento a costo di mercato.

Normalmente l'ESL viene espresso in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili.

**Esempio** (per semplicità, si ipotizza un finanziamento a un anno, nel caso di finanziamenti pluriennali gli interessi vengono attualizzati alla data di concessione dell'agevolazione):

A. Costi ammissibili relativi a un intervento: € 300.000

B. Importo del finanziamento: € 300.000

- C. Durata del finanziamento: **1 anno**
- D. Tasso agevolato: **3%**
- E. Tasso di mercato **5%**
- F. Importo interessi al tasso agevolato:  $B \cdot D = \text{€ } 9.000$
- G. Importo interessi al tasso di mercato:  $B \cdot E = \text{€ } 15.000$
- H. ESL in valore assoluto =  $G - F = 6.000$
- ESL in percentuale** =  $H/A = 6.000/300.000 = 2\%$

5. **IMPRESA UNICA:** Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «**impresa unica**» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
6. **NUOVE IMPRESE:** Ai fini del presente Programma sono considerate “nuove imprese” le imprese iscritte presso la CCIAA nei dodici mesi precedenti la domanda di finanziamento. Non sono considerate nuove imprese (e non hanno quindi diritto alla priorità) le imprese derivanti da fusioni o trasformazioni.

## Allegato 3 - ITER DEI PROCEDIMENTI

### 1. Istruttoria e concessione

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico. Al termine dell'istruttoria, Finpiemonte comunica l'esito all'impresa inviando una PEC o una lettera raccomandata.

L'istruttoria porta ad uno degli esiti descritti di seguito:

- *Domanda approvata* – il beneficiario deve inviare i documenti necessari per la concessione, previsti dal paragrafo 4.2 del Programma;
- *Valutazione sospesa per richiesta di integrazioni* – l'impresa deve presentare le integrazioni richieste entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte;
- *Domanda respinta* – il richiedente ha diritto di presentare eventuali osservazioni rispetto all'esito entro **10 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte.

Le comunicazioni interrompono i termini del procedimento, che riprendono a decorrere dalla ricezione dei documenti inviati dall'impresa o dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

Una volta che la domanda è stata approvata e che il beneficiario ha inviato i documenti necessari, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione<sup>41</sup> dell'agevolazione.

### 2. Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte esamina la rendicontazione finale entro **90 giorni** dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

1. esame dei documenti presentati dal beneficiario
2. eventuali sopralluoghi presso l'impresa

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte:

- a) comunica l'esito positivo all'impresa beneficiaria  
oppure
- b) richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documenti presentati  
oppure
- c) comunica all'impresa beneficiaria le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame

Nei casi previsti ai punti b) e c), l'impresa ha **30 giorni** di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni o presentare osservazioni in merito all'esito negativo della verifica (si potranno effettuare controlli in loco presso l'impresa anche per valutare la fondatezza delle controdeduzioni inviate).

Se entro questo termine l'impresa:

1. non invia le integrazioni richieste  
oppure

---

<sup>41</sup> Con la concessione matura il diritto per il beneficiario a ricevere l'agevolazione e l'obbligo per Finpiemonte ad erogarla. Non necessariamente le tempistiche di concessione ed erogazione coincidono.

2. le osservazioni presentate non vengono accolte

nei 30 giorni successivi, Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del finanziamento.

### **3. Revoca**

#### *3.1. Avvio del procedimento di revoca*

Finpiemonte invia all'impresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

3. l'oggetto del procedimento,
4. le cause,
5. il responsabile del procedimento,
6. le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

L'impresa può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Finpiemonte esamina la documentazione presentata dall'impresa entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

- a) Finpiemonte accoglie le osservazioni presentate, l'agevolazione concessa viene confermata e se ne dà comunicazione all'impresa  
oppure
- b) nel caso in cui l'impresa non abbia presentato controargomentazioni o queste non siano state accolte, Finpiemonte procede alla revoca dell'agevolazione.

#### *3.2. Provvedimento di revoca dell'agevolazione*

Finpiemonte invia all'impresa, e per conoscenza alla banca cofinanziatrice, la comunicazione relativa al provvedimento di revoca, con la richiesta di restituzione dell'importo dovuto.

## Allegato 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato:
  - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
  - Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»" pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013.
  
- Normativa nazionale:
  - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
  - Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"
  - Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005
  - Legge 24 marzo 2012, n. 27 relativa al rating aziendale di legalità
  
- Atti normativi regionali:
  - Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 e s.m.i. "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"
  - Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38. e s.m.i. "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"
  - Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. "Testo unico in materia di artigianato"

## Allegato 5 – ELENCO COMUNI MINORI

TESTO COORDINATO DELL'ALLEGATO A ALLA DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 31.3.1998 114/98" COME MODIFICATO DALLA DCR n. 347- 42514 del 23.12.2003 E DALLA DCR n. 59-10831 del 24.03.2006

### **PROVINCIA DI TORINO (ora CITTA' METROPOLITANA DI TORINO):**

AGLIE', ALA DI STURA, ALBIANO D'IVREA, ALICE SUPERIORE, ALPETTE, ANDEZENO, ANDRATE, ANGROGNA, ARIGNANO, AZEGLIO, BAIRO, BALDISSERO CANAVESE, BALME, BARBANIA, BARONE CANAVESE, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BOLLENGO, BORGIALLO, BORGOMASINO, BORGONE SUSÀ, BOSCONERO, BROSSO, BROZOLO, BRUSASCO, BRUZOLO, BURIASCO, BUROLO, BUSANO, CAMPIGNONE FENILE, CANDIA CANAVESE, CANISCHIO, CANTALUPA, CANTOIRA, CAPRIE, CARAVINO, CAREMA, CASALBORGONE, CASCINETTE D'IVREA, CASELETTE, CASTAGNETO PO, CASTAGNOLE PIEMONTE, CASTELNUOVO NIGRA, CAVAGNOLO, CERCENASCO, CERES, CERESOLE REALE, CESANA TORINESE, CHIALAMBERTO, CHIANOCCHIO, CHIAVERANO, CHIESANUOVA, CHIOMONTE, CHIUSA DI SAN MICHELE, CICONIO, CINTANO, CINZANO, CLAVIERE, COASSOLO TORINESE, COAZZE, COLLERETTO CASTELNUOVO, COLLERETTO GIACOSA, COSSANO CANAVESE, CUCEGLIO, EXILLES, FELETTO, FENESTRELLE, FIANO, FIORANO CANAVESE, FOGLIZZO, FRASSINETTO, FRONT, FROSSASCO, GARZIGLIANA, GERMAGNANO, GIAGLIONE, GIOVETTO, GRAVERE, GROSCAVALLO, GROSSO, INGRIA, INVERSO PINASCA, ISOLABELLA, ISSIGLIO, LA CASSA, LAURIANO, LEMIE, LESSOLO, LEVONE, LOCANA, LOMBARDORE, LOMBRIASCO, LORANZE', LUGNACCO, LUSERNETTA, LUSIGLIE', MACELLO, MAGLIONE, MARENTINO, MASSELLO, MATTIE, MEANA DI SUSÀ, MERCENASCO, MEUGLIANO, MEZZENILE, MOMBELLO DI TORINO, MOMPANTERO, MONASTERO DI LANZO, MONCENISIO, MONTALDO TORINESE, MONTALENGHE, MONTEU DA PO, MORIONDO TORINESE, NOASCA, NOMAGLIO, NOVALESA, OGLIANICO, ORIO CANAVESE, OSASCO, OSASIO, OULX, OZEGNA, PALAZZO CANAVESE, PANCALIERI, PARELLA, PAVAROLO, PECCO, PEROSA CANAVESE, PERRERO, PERTUSIO, PESSINETTO, PINASCA, PIOBESI TORINESE, PIVERONE, POMARETTO, PORTE, PRAGELATO, PRALI, PRALORMO, PRAMOLLO, PRAROSTINO, PRASCORSANO, PRATIGLIONE, QUAGLIUZZO, QUASSOLO, QUINCINETTO, REANO, RIBORDONE, RIVALBA, RIVARA, RIVAROSSA, ROBASSOMERO, ROCCA CANAVESE, ROLETTO, RONCO CANAVESE, RONDISSONE, RORA', ROURE, RUBIANA, RUEGLIO, SALASSA, SALBERTRAND, SALERANO CANAVESE, SALZA DI PINEROLO, SAMONE, SAN COLOMBANO, BELMONTE, SAN DIDERO, SAN GERMANO CHISONE, SAN GILLIO, SAN GIORGIO CANAVESE, SAN GIORIO DI SUSÀ, SAN MARTINO CANAVESE, SAN PIETRO VAL LEMINA, SAN PONSO, SAN RAFFAELE CIMENA, SAN SEBASTIANO DA PO, SAUZE DI CESANA, SAUZE D'OULX, SCARMAGNO, SCIOZZE, SESTRIERE, SETTIMO ROTTARO, SETTIMO VITTONO, SPARONE, STRAMBINELLO, TAVAGNASCO, TORRAZZA PIEMONTE, TORRE CANAVESE, TRAUSELLA, TRAVERSELLA, TRAVES, USSEAU, USSEGLIO, VAIE, VALGIOIE, VALLO TORINESE, VALPRATO SOANA, VARISELLA, VAUDA CANAVESE, VENAUS, VERRUA SAVOIA, VESTIGNE', VIALFRE', VICO CANAVESE, VIDRACCO, VILLANOVA CANAVESE, VILLAR DORA, VILLAR FOCCHIARDO, VILLAR PELLICE, VILLARBASSE, VILLAREGGIA, VIRLE PIEMONTE, VISCHE, VISTRORIO, VIU'.

### **PROVINCIA DI ALESSANDRIA:**

ALBERA LIGURE, ALFIANO NATTA, ALICE BEL COLLE, ALLUVIONI CAMBIO', ALTAVILLA MONFERRATO, ALZANO SCRIVIA, AVOLASCA, BALZOLA, BASALUZZO, BASSIGNANA, BELFORTE MONFERRATO, BERGAMASCO, BERZANO DI TORTONA, BISTAGNO, BORGHETTO DI BORBERA, BORGO SAN MARTINO, BORGORATTO ALESSANDRINO, BOSCO MARENCO, BOSIO, BOZZOLE, BRIGNANO FRASCATA, CABELLA LIGURE, CAMAGNA, CAMINO, CANTALUPO LIGURE, CAPRIATA D'ORBA, CARBONARA SCRIVIA, CARENTINO, CAREZZANO, CARPENETO, CARREGA LIGURE, CARROSO, CARTOSIO, CASAL CERMELLI, CASALEGGIO BOIRO, CASALNOCETO, CASASCO, CASSANO SPINOLA, CASSINELLE, CASTELLANIA, CASTELLAR GUIDOBONO, CASTELLETTO D'ERRO, CASTELLETTO D'ORBA, CASTELLETTO MERLI, CASTELLETTO MONFERRATO, CASTELNUOVO BORMIDA, CASTELSPINA, CAVATORE, CELLA MONTE, CERESETO, CERRETO GRUE, CERRINA, CONIOLO, CONZANO, COSTA VESCOVATO, CREMOLINO, CUCCARO MONFERRATO, DENICE, DERNICE, FABBRICA CURONE, FELIZZANO, FRACONALTO, FRANCAVILLA BISIO, FRASCARO, FRASSINELLO MONFERRATO, FRASSINETO PO, FRESONARA, FRUGAROLO, FUBINE, GABIANO, GAMALERO, GARBAGNA, GAVAZZANA, GIAROLE, GREMIASCO, GROGNARDO, GRONDONA, GUAZZORA, ISOLA SANT'ANTONIO, LERMA, LU, MALVICINO, MASIO, MELAZZO, MERANA, MIRABELLO MONFERRATO, MOLARE, MOLINO DEI TORTI, MOMBELLO MONFERRATO, MOMPERONE, MONCESTINO, MONGIARDINO LIGURE, MONLEALE, MONTACUTO, MONTALDEO, MONTALDO BORMIDA, MONTECASTELLO, MONTECHIARO D'ACQUI, MONTEGIOCO, MONTEMARZINO, MORANO SUL PO, MORBELLO, MORNESE, MORSASCO, MURISENGO, OCCIMIANO, ODALENGO GRANDE, ODALENGO PICCOLO, OLIVOLA, ORSARA BORMIDA, OTTIGLIO, OVIGLIO, OZZANO MONFERRATO, PADERNA, PARETO, PARODI LIGURE, PASTURANA, PECETTO DI VALENZA, PIETRA MARAZZI, PIOVERA, POMARO MONFERRATO, PONTASTURA, PONTI, PONZANO, MONFERRATO, PONZONE, POZZOL GROppo, PRASCO, PREDOSA, QUARGNENTO, QUATTORDIO, RICARDONE, RIVALTA BORMIDA, RIVARONE, ROCCA GRIMALDA, ROCCAFORTE LIGURE, ROCCHETTA LIGURE, ROSIGNANO MONFERRATO, SALA MONFERRATO, SAN CRISTOFORO, SAN GIORGIO MONFERRATO, SAN SEBASTIANO CURONE, SANT'AGATA FOSSILI, SARDIGLIANO, SAREZZANO, SERRALUNGA DI CREA, SEZZADIO, SILVANO D'ORBA, SOLERO, SOLONGHELLO, SPIGNO MONFERRATO, SPINETO SCRIVIA, STAZZANO, STREVI, TAGLIOLO MONFERRATO, TASSAROLO, TERRUGGIA, TERZO, TICINETO, TREVILLE, TRISOBBIO, VALMACCA, VIGNALE MONFERRATO, VIGNOLE BORBERA, VILLADEATI, VILLALVERNIA, VILLAMIROGLIO, VILLANOVA MONFERRATO, VILLAROMAGNANO, VISONE, VOLPEDO, VOLPEGLINO, VOLTAGGIO.

**PROVINCIA DI ASTI:**

AGLIANO, ALBUGNANO, ANTIGNANO, ARAMENGO, AZZANO D'ASTI, BALDICHIERI D'ASTI, BELVEGLIO, BERZANO DI SAN PIETRO, BRUNO, BUBBIO, BUTTIGLIERA D'ASTI, CALAMANDRANA, CALLIANO, CALOSSO, CAMERANO CASASCO, CANTARANA, CAPRIGLIO, CASORZO, CASSINASCO, CASTAGNOLE MONFERRATO, CASTEL BOGLIONE, CASTEL ROCCHERO, CASTELL'ALFERO, CASTELLERO, CASTELLETTO MOLINA, CASTELLO DI ANNONE, CASTELNUOVO BELBO, CASTELNUOVO CALCEA, CELLARENGO, CELLE ENOMONDO, CERRETO D'ASTI, CERRO TANARO, CESSOLE, CHIUSANO D'ASTI, CINAGLIO, CISTERNA D'ASTI, COAZZOLO, COCCONATO, COLCAVAGNO, CORSIONE, CORTANDONE, CORTANZE, CORTAZZONE, CORTIGLIONE, COSSOMBRATO, CUNICO, DUSINO SAN MICHELE, FERRERE, FONTANILE, FRINCO, GRANA, GRAZZANO BADOGLIO, INCISA SCAPACCINO, ISOLA D'ASTI, LOAZZOLO, MARANZANA, MARETTO, MOASCA, MOMBALDONE, MOMBARUZZO, MOMBERCELLI, MONALE, MONASTERO BORMIDA, MONCUCCO TORINESE, MONGARDINO, MONTABONE, MONTAFIA, MONTALDO SCARAMPI, MONTECHIARO D'ASTI, MONTEGROSSO D'ASTI, MONTEMAGNO, MONTIGLIO, MORANSENGO, OLMO GENTILE, PASSERANO MARMORITO, PENANGO, PIEA, PINO D'ASTI, PIOVA' MASSAIA, PORTACOMARO, QUARANTI, REFRANCORE, REVIGLIASCO D'ASTI, ROATTO, ROBELLA, ROCCA D'ARAZZO, ROCCAVERANO, ROCCHETTA PALAFAEA, ROCCHETTA TANARO, SAN GIORGIO SCARAMPI, SAN MARTINO ALFIERI, SAN MARZANO OLIVETO, SAN PAOLO SOLBRITO, SCANDELUZZA, SCURZOLENZO, SEROLE, SESSAME, SETTIME, SOGLIO, TIGLIOLE, TONCO, TONENGO, VAGLIO SERRA, VALFENERA, VESIME, VIALE D'ASTI, VIARIGI, VIGLIANO D'ASTI, VILLA SAN SECONDO, VILLAFRANCA D'ASTI, VINCHIO.

**PROVINCIA DI BIELLA:**

AILOCHE, BENNA, BIOGLIO, BORRIANA, BRUSNENGO, CALLABIANA, CAMANDONA, CAMBURZANO, CAMPIGLIA CERVO, CAPRILE, CASAPINTA, CASTELLETTO CERVO, CERRETO CASTELLO, CERRIONE, COGGIOLA, CREVACUORE, CROSA, CURINO, DONATO, DORZANO, GIFFLENGA, GRAGLIA, LESSONA, MAGNANO, MASSAZZA, MASSERANO, MEZZANA MORTIGLIENGO, MIAGLIANO, MOSSO SANTA MARIA, MOTTALCIATA, MUZZANO, NETRO, OCCHIEPPO SUPERIORE, PETTINENGO, PIATTO, PIEDICAVALLI, PISTOLESA, POLLONE, PORTULA, PRALUNGO, PRAY, QUAREGNA, QUITTENGO, RONCO BIELLESE, ROPPOLO, ROSAZZA, SAGLIANO MICCA, SALA BIELLESE, SALUSSOLA, SAN PAOLO CERVO, SANDIGLIANO, SELVE MARCONE, SOPRANA, SORDEVOLO, SOSTEGNO, STRONA, TAVIGLIANO, TERNENGO, TOLLEGNO, TORRAZZO, VALDENGO, VALLANZENGO, VALLE SAN NICOLAO, VEGLIO, VERRONE, VILLA DEL BOSCO, VILLANOVA BIELLESE, VIVERONE, ZIMONE, ZUBIENA, ZUMAGLIA.

**PROVINCIA DI CUNEO:**

ACCEGLIO, AISONE, ALBARETTO DELLA TORRE, ALTO, ARGENTERA, ARGUELLO, BAGNASCO, BALDISSERO D'ALBA, BARBARESCO, BAROLO, BASTIA MONDOVI', BATTIFOLLO, BEINETTE, BELLINO, BELVEDERE LANGHE, BENEVELLO, BERGOLO, BERNEZZO, BONVICINO, BORGOMALE, BOSIA, BOSSOLASCO, BRIAGLIA, BRIGA ALTA, BRONDELLO, BROSSASCO, CAMERANA, CAMO, CANOSIO, CAPRAUNA, CARAMAGNA PIEMONTE, CARDE', CARTIGNANO, CASALGRASSO, CASTAGNITO, CASTELDELFINO, CASTELLAR, CASTELLETTO STURA, CASTELLETTO UZZONE, CASTELLINALDO, CASTELLINO TANARO, CASTELMAGNO, CASTELNUOVO DI CEVA, CASTIGLIONE FALLETTO, CASTIGLIONE TINELLA, CASTINO, CAVALLERLEONE, CELLE DI MACRA, CERESOLE ALBA, CERRETTO LANGHE, CERVERE, CIGLIE', CISSONE, CLAVESANA, CORNELIANO D'ALBA, COSSANO BELBO, CRAVANZANA, CRISSOLO, DEMONTE, DIANO D'ALBA, ELVA, ENTRACQUE, ENVIE, FARIGLIANO, FAULE, FEISOGGIO, FRABOSA SOPRANA, FRABOSA SOTTANA, FRASSINO, GAIOLA, GAMBASCA, GENOLA, GORZEGNO, GOTTASECCA, GOVONE, GRINZANE CAVOUR, GUARENE, IGLIANO, ISASCA, LA MORRA, LAGNASCO, LEQUIO BERRIA, LEQUIO TANARO, LESENGO, LEVICE, LIMONE PIEMONTE, LISIO, MACRA, MAGLIANO ALFIERI, MAGLIANO ALPI, MANGO, MARENE, MARGARITA, MARMORA, MARSAGLIA, MARTINIANA PO, MELLE, MOIOLA, MOMBARCARO, MOMBASIGLIO, MONASTERO DI VASCO, MONASTEROLO CASOTTO, MONASTEROLO DI SAVIGLIANO, MONCHIERO, MONESIGLIO, MONFORTE D'ALBA, MONTALDO DI MONDOVI', MONTALDO ROERO, MONTANERA, MONTELUPO ALBESE, MONTEMALE DI CUNEO, MONTEROSSO GRANA, MONTEU ROERO, MONTEZEMOLO, MONTICELLO D'ALBA, MOROZZO, MURAZZANO, MURELLO, NEIVE, NEVIGLIE, NIELLA BELBO, NIELLA TANARO, NOVELLO, NUCETTO, ONCINO, ORMEA, OSTANA, PAGNO, PAMPARATO, PAROLDO, PERLETTO, PERLO, PEZZOLO VALLE UZZONE, PIANFEI, PIASCO, PIETRAPORZIO, PIOBESI D'ALBA, PIOZZO, POCAPAGLIA, POLONGHERA, PONTECHIANALE, PRADLEVES, PRAZZO, PRIERO, PRIOCCA, PRIOLA, PRUNETTO, RIFREDDO, RITTANA, ROASCHIA, ROASCIO, ROBILANTE, ROBURENT, ROCCA CIGLIE', ROCCA DE' BALDI, ROCCABRUNA, ROCCAFORTE MONDOVI', ROCCASPARVERA, ROCCAIONE, ROCCHETTA BELBO, RODDI, RODDINO, RODELLO, ROSSANA, RUFFIA, SALE DELLE LANGHE, SALE SAN GIOVANNI, SALICETO, SALMOUR, SAMBUCO, SAMPEYRE, SAN BENEDETTO BELBO, SAN DAMIANO MACRA, SAN MICHELE MONDOVI, SANFRE', SANFRONT, SANTA VITTORIA D'ALBA, SANT'ALBANO STURA, SANTO STEFANO ROERO, SCAGNELLO, SCARNAFIGI, SERRALUNGA D'ALBA, SERRAVALLE LANGHE, SINIO, SOMANO, SOMMARIVA PERNO, STROPPO, TARANTASCA, TORRE BORMIDA, TORRE MONDOVI', TORRE SAN GIORGIO, TORRESINA, TREISO, TREZZO TINELLA, TRINITA', VALDIERI, VALGRANA, VALLORATE, VALMALA, VENASCA, VERDUNO, VERNANTE, VEZZA D'ALBA, VICOFORTE, VIGNOLO, VILLAFALLETTO, VILLANOVA SOLARO, VILLAR SAN COSTANZO, VINADIO, VIOLA, VOTTIGNASCO.

**PROVINCIA DI NOVARA:**

AGRATE CONTURBIA, AMENO, ARMENO, BARENGO, BIANDRATE, BOCA, BOGOGNO, BOLZANO NOVARESE, BORGOLAVEZZARO, BRIGA NOVARESE, BRIONA, CALTIGNAGA, CARPIGNANO SESIA, CASALBELTRAME, CASELEGGIO NOVARA, CASALINO, CASALVOLONE, CASTELLAZZO NOVARESE, CAVAGLIETTO, CAVAGLIO D'AGOGNA, CAVALLIRIO, COLAZZA, COMIGNAGO, CRESSA, CUREGGIO, DIVIGNANO, DORMELLETO, FARA NOVARESE, FONTANETO D'AGOGNA, GARBAGNA NOVARESE, GARGALLO, GRANOZZO CON MONTICELLO, LANDIONA, LESA, MAGGIORA, MANDELLO VITTA, MARANO TICINO, MASSINO VISCONTI, MEINA, MEZZOMERICO, MIASINO, MOMO, NEBBIUNO, NIBBIOLA, OLEGGIO CASTELLO, ORTA SAN GIULIO, PARUZZARO, PELLA,

PETTENASCO, PISANO, POGNO, POMBIA, PRATO SESIA, RECETTO, SAN MAURIZIO D'OPAGLIO, SAN NAZZARO SESIA, SAN PIETRO MOSEZZO, SILLAVENGO, SIZZANO, SORISO, SOZZAGO, SUNO, TERDOBBIA, TORNACO, VAPRIO D'AGOGNA, VERUNO, VESPOLATE, VICOLUNGO, VINZAGLIO.

**PROVINCIA DI VERBANIA:**

ANTRONA SCHIERANCO, ANZOLA D'OSSOLA, ARIZZANO, AROLA, AURANO, BACENO, BANNIO ANZINO, BEE', BELGIRATE, BEURA CARDEZZA, BOGNANCO, BROVELLO CARPUGNINO, CALASCA CASTIGLIONE, CAMBIASCA, CANNERO RIVIERA, CAPREZZO, CAVAGLIO SPOCCIA, CEPPO MORELLI, CESARA, COSSOGNO, CRAVEGGIA, CRODO, CURSOLO ORASSO, DRUOGNO, FALMENTA, FORMAZZA, GERMAGNO, GHIFFA, GIGNESE, GURRO, INTRAGNA, LOREGLIA, MACUGNAGA, MADONNA DEL SASSO, MALESCO, MASERA, MASSIOLA, MERGOZZO, MIAZZINA, MONTECRESTESE, MONTESCHENO, NONIO, OGGEBBIO, PALLANZENO, PIEDIMULERA, PIEVE VERGONTE, PREMENO, PREMIA, PREMOSELLO CHIOVENDA, QUARNA SOPRA, QUARNA SOTTO, RE, SAN BERNARDINO VERBANO, SANTA MARIA MAGGIORE, SEPPIANA, TOCENO, TRAREGO , VIGGIONA, TRASQUERA, TRONTANO, VALSTRONA, VANZONE CON SAN CARLO, VARZO, VIGANELLA, VIGNONE, VILLETTE, VOGOGNA.

**PROVINCIA DI VERCELLI :**

ALAGNA VALSESIA, ALBANO VERCELLESE, ALICE CASTELLO, ARBORIO, ASIGLIANO VERCELLESE, BALMUCCIA, BALOCCO, BIANZE', BOCCIOLETO, BORGO D'ALE, BORGO VERCELLI, BREIA, BURONZO, CAMPERTOGNO, CARCOFORO, CARESANA, CARESANABLOT, CARISIO, CASANOVA ELVO, CELLIO, CERVATTO, CIVIASCO, COLLOBIANO, COSTANZANA, CRAVAGLIANA, CROVA, DESANA, FOBELLO, FONTANETTO PO, FORMIGLIANA, GHISLARENGO, GREGGIO, GUARDABOSONE, LAMPORO, LENTA, LIGNANA, LOZZOLO, MOLLIA, MONCRIVELLO, MOTTA DEI CONTI, OLCENENGO, OLDENICO, PALAZZOLO VERCELLESE, PERTENGO, PEZZANA, PILA, PIODE, POSTUA, PRAROLO, QUINTO VERCELLESE, RASSA, RIMA SAN GIUSEPPE, RIMASCO, RIMELLA, RIVA VALDOBBIÀ, RIVE, ROASIO, RONSECCO, ROSSA, ROVASENDA, SABBIA, SALASCO, SALI VERCELLESE, SAN GERMANO VERCELLESE, SAN GIACOMO VERCELLESE, SCOPA, SCOPELLO, STROPPIANA, TRICERRO, VALDUGGIA, VILLARBOIT, VILLATA, VOCCA.